

STATUTO

CAPO I Coordinamento Sindacale Appartenenti Polizia (COSAP)

Art.1

Indipendenza del COSAP

Il COSAP esercita la propria attività nell'indipendenza e senza alcun fine di lucro.

Art 2

Adesioni

Il COSAP può partecipare alle forme associative consentite dalla legge con altri sindacati.

Il COSAP si prefigge lo scopo di far conseguire ai propri iscritti le migliori condizioni di vita e di lavoro.

Art.3

Libertà di opinione

Il COSAP è un sindacato apartitico. Gli associati hanno il diritto di esprimere e manifestare liberamente le proprie opinioni, senza discriminazione alcuna, nel pieno rispetto delle regole statutarie del principio di legalità.

CAPO II Costituzione e scopi

Art.4.

Costituzione, denominazione sede

Il COSAP si costituisce tra il personale in servizio e quello in quiescenza della Polizia di Stato ed ha in Napoli alla via Gianturco n° 92 - Palazzo IREA - 80146 (NA)

Art.5

Scopi

Le finalità del COSAP sono di:

1. tutelare gli iscritti nei più svariati ambiti: assistenziale, morale, economico, normativo ecc;
2. favorire e ottimizzare le competenze professionali e culturali degli iscritti;
3. promuovere tutte le iniziative ritenute utili per la progressione di carriera e per gli interessi degli associati;
4. perseguire la salvaguardia degli interessi del personale di tutti i ruoli della Polizia di Stato.

CAPO III

Struttura Centrale e periferica del COSAP

Art.6

Funzioni degli Organi periferici

LA SEZIONE LOCALE

Rappresenta la cellula di base dell'organizzazione sindacale. Essa è composta dal Segretario Sezionale e dai Delegati di Base e tutti insieme concorrono al buon andamento dell'organismo. La Segreteria Locale cura gli interessi di divulgazione, iscrizione, crescita ed implementazione delle attività del luogo di lavoro.

II CONSIGLIO PROVINCIALE

Si riunisce su convocazione della Segreteria Provinciale, segue le vicende del sindacato in ambito provinciale, per ottimizzarne gli sviluppi. Prende visione delle proposte della Segreteria Provinciale ed esprime i relativi pareri orientativi. Ogni anno, in tempo utile, e comunque entro la scadenza prevista dalla normativa vigente, cura l'approvazione dei rendiconti preventivo e consuntivo prospettatigli dalla Segreteria Provinciale.

LA SEGRETERIA PROVINCIALE

Segue gli orientamenti espressi dal Consiglio Provinciale nonché le direttive della Segreteria Nazionale. Detto organismo è titolare delle relazioni con gli organismi periferici della Polizia di Stato. Designa i Segretari Sezionali e i Delegati di base, con i quali si relaziona con compiti di coordinamento, armonizzazione ed indirizzo, al fine di raggiungere gli scopi statuari, in ambito Provinciale. Convocata a cura del Segretario Generale Provinciale, interagisce con la Segreteria Regionale e Nazionale, informandole circa l'andamento generale e le notizie significative. Predispone e prospetta, ogni anno, in tempo utile, e comunque almeno due mesi prima della scadenza prevista dalla normativa vigente, i rendiconti preventivo e consuntivo al Consiglio Provinciale, per l'approvazione.

IL SEGRETARIO GENERALE REGIONALE

Il Segretario Generale Regionale è nominato dalla Segreteria Nazionale, su proposta del Segretario Generale Nazionale. Coordina e assiste le Segreterie Provinciali, in ambito regionale, secondo le direttive della Segreteria Nazionale. Predispone prospetta, ogni anno, in tempo utile e comunque almeno due mesi prima della scadenza prevista dalla normativa vigente, i rendiconti preventivo e consuntivo per l'approvazione della Segreteria Nazionale, previo esame del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori.

Art.7.

Organi Centrali

L'organizzazione centrale del COSAP si compone come segue:

1. SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE:
2. SEGRETERIA NAZIONALE
3. PRESIDENTE NAZIONALE
4. DIRIGENTI NAZIONALI
5. DIRETTIVO NAZIONALE
6. CONSIGLIO NAZIONALE
7. COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
8. COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI REVISORI

Art. 8.

Attività degli organi centrali

IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

Nominato in atto costitutivo al momento della costituzione e successivamente eletto dal Congresso Nazionale, è il rappresentante legale del sindacato e cura la politica sindacale con ampia autonomia, per il raggiungimento degli obiettivi dello statuto. Cura i rapporti con l'Amministrazione centrale ed ha il compito di dirigere tutte le attività del COSAP. A tal fine può affidare ai Segretari Nazionali o ad altri associati specifici settori di attività, progetti o incarichi, rimanendo comunque responsabile degli indirizzi politici di tali attività. Assume, inoltre, tutte le decisioni che necessitano di determinazioni rapide e tempestive, da sottoporre poi a ratifica successiva della Segreteria Nazionale. Il Segretario Generale Nazionale potrà essere rimosso esclusivamente in sede di Congresso Nazionale e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

È l'organismo esecutivo ed operativo del sindacato, di cui persegue il buon andamento a livello generale. Provvede a conferire gli incarichi di Segretario Generale Regionale e di Dirigente Nazionale, su proposta del Segretario Generale Nazionale. Predispone prospetta, ogni anno, in tempo utile e comunque almeno due mesi prima della scadenza prevista dalla normativa vigente, i rendiconti preventivo e consuntivo al Direttivo Nazionale, per l'approvazione. Ogni anno, in tempo utile, e comunque entro la scadenza prevista dalla normativa vigente, approva i rendiconti preventivi e consuntivi delle Segreterie Regionali, all'esito dell'esame del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori. Cura la diramazione delle direttive agli organismi locali secondo le rispettive pertinenze. Provvede alla ratifica delle decisioni assunte dal Segretario Generale Nazionale necessitate da situazioni rapide e tempestive. Propone eventuali modifiche statutarie da sottoporre al Direttivo Nazionale, per l'approvazione, e al Congresso Nazionale per la ratifica. La Segreteria Nazionale uscente convoca il Congresso Nazionale, cui vi partecipa di diritto unitamente ai Delegati eletti dai rispettivi Congressi Provinciali. Delibera la celebrazione di eventuali congressi nazionali straordinari, convocati a cura del Segretario Generale Nazionale. La Segreteria Nazionale ha il compito di convocare il Direttivo Nazionale.

Per le decisioni della Segreteria Nazionale sottoposte a votazione, nel caso in cui arrivi ad uno stallo per parità di voti, la decisione finale spetta al Segretario Generale Nazionale il cui voto avrà valore doppio.

II PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente NAZIONALE è organo di garanzia del rispetto delle norme statutarie e regolamentari. Egli ha compiti di rappresentanza e conciliazione, attraverso un'opera di mediazione tendente a sedare tensioni prevenendo e componendo eventuali dissidi e conflitti, prima che sfocino in atti e attività comportanti l'intervento previsto in capo agli organi preposti. Il Presidente non può assumere contestualmente altre cariche dell'interno dell'Organizzazione Sindacale. Prende parte al Congresso Nazionale, è eletto in seno al Consiglio Nazionale, che convoca e presiede dopo la prima convocazione effettuata a cura del Segretario Generale Nazionale. Può ricevere incarichi dal Segretario Generale Nazionale per curare la trattazione di tematiche o per svolgere attività di vario genere, ivi compresa la cura di rapporti con altre associazioni.

DIRIGENTI NAZIONALI

Sono incaricati dalla Segreteria Nazionale, su proposta del Segretario Generale Nazionale, per svolgere azioni di sviluppo e coordinamento dell'attività sindacale in (e tra le) diverse aree, secondo le esigenze individuate di volta in volta dal Segretario Generale.

IL DIRETTIVO NAZIONALE

È composto da un numero massimo di 15 persone, cui si aggiunge di diritto l'intera Segreteria Nazionale, che lo convoca ogni anno, in tempo utile, e comunque entro la scadenza prevista dalla normativa vigente, approva i rendiconti preventivo e consuntivo dell'anno di riferimento, predisposti e prospettati dalla Segreteria Nazionale. Assume determinazioni in ordine a forme associative, o revoche delle stesse, consentite dalla legge, con altri sindacati. Nell'interesse del Sindacato, istituisce nuovi organi al suo interno nei più svariati ambiti ed argomenti, atti ad arricchirlo ed ampliare il raggio d'azione, senza inficiare le prerogative degli organi già previsti da questo Statuto. Approva eventuali modifiche statutarie su proposta della Segreteria Nazionale, da sottoporre a ratifica del Congresso Nazionale.

II CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è eletto in seno al congresso Nazionale. Si compone di un numero massimo di 45 persone, cui si aggiunge di diritto l'intera Segreteria Nazionale, ed è l'organo di indirizzo e di controllo che gestisce le attività rientranti nel torno di tempo scandito tra un Congresso Nazionale ed il successivo. Provvede ad eleggere, su indicazione del Segretario Generale Nazionale, i membri della Segreteria Nazionale del Direttivo Nazionale. Provvede inoltre all'elezione del Presidente Nazionale. Traccia le linee direttive generali sull'attività sindacale da svolgersi, secondo le indicazioni recepite dal congresso Nazionale. Il Presidente Nazionale convoca il Consiglio Nazionale, per discutere e decidere sulle tematiche ad esso demandate. Egli, previo controllo del numero legale, provvede alla designazione del Segretario verbalizzante e sottopone al consesso, le questioni inserite all'ordine del giorno.

Cura la gestione ordinata degli interventi, ivi compreso l'eventuale contingentamento dei tempi. Il Presidente Nazionale, in caso di condotte disdicevoli di consiglieri, incompatibili con il democratico e pacifico svolgimento dei lavori, può sospendere la seduta e riprenderla nel tempo massimo di un'ora.

Art.9.

PERIODO DI VALIDITÀ DEGLI INCARICHI

Le figure individuate nel presente statuto (e annesso regolamento) restano in carica per il lasso di tempo intercorrente da un congresso a quello successivo, ad eccezione dei casi di dimissioni, espulsioni o decadenze.

CAPO IV

Struttura e procedure Congressuali e dei Collegi sindacali.

Art. 10

CONGRESSI PROVINCIALI

Gli iscritti nella Provincia eleggono i delegati a rappresentarsi al congresso provinciale. Una volta costituito, il congresso provinciale elegge la Segreteria Provinciale, il Consiglio Provinciale, il collegio Provinciale dei Sindaci Revisori. Ogni quadriennio, normalmente, si celebra il congresso Provinciale, in corrispondenza della medesima celebrazione nell'ambito Nazionale. Può essere convocato per motivi straordinari a cura del Consiglio Provinciale oppure dal Direttivo Nazionale. Tra i compiti del Congresso Provinciale, vi è l'indicazione al Consiglio Provinciale delle direttive generali.

Art 11

CONGRESSO NAZIONALE.

Il congresso Nazionale, convocato dalla Segreteria Nazionale uscente, provvede all'elezione del Segretario Generale Nazionale, del Consiglio Nazionale, del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori. Il Congresso Nazionale individua gli indirizzi e le strategie di politica sindacale del

COSAP e degli organi statuari ivi isistenti. Si esprime su tutte le questioni di rilievo in ambito organizzativo e finanziario nonché sulle relazioni sindacali. Ratifica le eventuali variazioni statuarie approvate da Direttivo Nazionale, su proposta della Segreteria Nazionale. Le determinazioni sono assunte a maggioranza del 50% dei presenti +1, ad eccezione dello scioglimento del sindacato, per il quale è prevista una maggioranza rafforzata pari al 2/3 dei presenti aventi diritto. Il Congresso Nazionale si celebra normalmente ogni quadriennio. Può essere convocato, per motivi straordinari, dal Segretario Generale, previa delibera della Segreteria Nazionale. Al congresso Nazionale partecipano i Delegati Nazionali, eletti secondo i criteri fissati dal regolamento, ed i membri della Segreteria Nazionale.

Art. 12.

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è incaricato di attuare la giurisdizione interna secondo i principi statuari. Dirime le controversie interne al sindacato. Ha sede presso la Segreteria Nazionale e si compone di tre titolari e di due supplenti. Al suo interno viene eletto il Presidente. Le richieste vanno rivolte al Collegio entro 20 giorni dal verificarsi dei fatti, e le decisioni devono essere assunte entro 30 giorni dalla ricezione delle istanze. Le determinazioni del Collegio Nazionale dei Probiviri sono dotate di piena esecutività, debbono recare la motivazione e possono essere annullate solo dalla Segreteria Nazionale responsabile dell'esecuzione.

Art. 13

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Gli organismi intimi al COSAP, che gestiscono fondi finanziari, hanno l'obbligo di nominare un apposito collegio dei sindaci Revisori, incaricato di controllare la correttezza e la regolarità delle attività in ambito economico e che abbiano rilevanza contabile. Tali collegi si premureranno di acquisire dagli organismi pertinenti i rendiconti preventivi e consuntivi, dotati di relazione conclusiva.

CAPO V

DESIGNAZIONE, SANZIONE E INCOMPATIBILITÀ

Art. 14

SANZIONI DISCIPLINARI A CARATTERE COLLETTIVO

Nel caso si rilevino gravi mancanze anche in termini di azioni che arrechino nocumento alla figura del sindacato, la Segreteria Nazionale può adottare lo scioglimento degli organi direttivi con contestuale commissariamento e nomina di un commissario straordinario. Il commissariamento avrà durata massima di sei mesi, periodo entro il quale si dovrà celebrare il Congresso per ripristinare l'ordinaria attività sindacale.

Art. 15

SANZIONI DISCIPLINARI A CARATTERE INDIVIDUALE

I Dirigenti Sindacali, che dovessero ricoprire cariche statuarie in altre organizzazioni sindacali o che comunque in favore delle stesse dovessero svolgere attività arrecanti nocumento al COSAP, sono diffidati dal persistere da tali condotte e, in caso di mancata desistenza, vengono espulsi per incompatibilità. L'espulsione è altresì prevista in caso di condotte immorali o che violino gravemente lo Statuto o il principio di legalità.

Art 15 Bis.

INCOMPATIBILITÀ TRA CARICHE STATUARIE.

I componenti della Segreteria Nazionale, nonché il Segretario Generale Nazionale, non possono assumere contestualmente l'incarico di Segretario Generale Provinciale fatta salva l'ipotesi eccezionale di Commissariamento previsto dall' Art 14

CAPO VI

QUOTA ASSOCIATIVA E GESTIONE AMMINISTRAZIONE

Art. 16

CONTRIBUZIONE

L'ammontare del contributo degli iscritti, in servizio o in pensione, è deciso in fase Congressuale. La quota parte spettante ai vari livelli rappresentativi (Provinciale, Regionale, Nazionale) è stabilita dalla Segreteria Nazionale. I pensionati della Polizia di Stato che si iscrivano al COSAP versano come contributo associativo la somma, una tantum annuale, di euro 50,00 (cinquanta/00 euro) da versare sull'IBAN della Segreteria Nazionale che ha validità per anno solare.

Art. 17
CONTABILITÀ

Gli organi interni del COSAP, nella gestione dei fondi di pertinenza, sono responsabili delle obbligazioni assunte e della gestione contabile derivante dagli incarichi. La Segreteria Nazionale può svolgere attività di controllo. Le attività svolte dal Sindacato non hanno scopi di lucro e eventuali utili o avanzi di gestione, o anche altri fondi di qualunque altro tipo non potranno esser distribuiti, o in altro modo ripartiti, agli associati. Nel caso che il Sindacato venisse sciolto, il suo patrimonio sarà devoluto al fondo vittime del dovere della Polizia di Stato oppure elargito ad altro ente benefico, a giudizio della Segreteria Nazionale.

Art. 18
CUMULO DI CARICHE

Non sono cumulabili tra loro, pena la nullità della carica attribuita successivamente: a) la carica di Segretario Generale Nazionale con quella di Segretario Generale Provinciale e Segretario Generale Regionale, ad eccezione dell'incarico provvisorio di commissario straordinario designato a seguito di commissariamento; b) Le cariche rivestite all'interno del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci Revisori con qualsiasi altra carica.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Art. 1

L'iscrizione al COSAP avviene mediante compilazione sottoscrizione approntata dalla Segreteria Nazionale.

Art. 2

Il Congresso Provinciale si compone dei Delegati specificamente letti nell'ambito della Provincia. Provvede ad eleggere la Segreteria Provinciale, il Consiglio dei Probiviri, il Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori nonché i Delegati al Congresso Nazionale nella misura percentuale di 1 ogni 40 iscritti o frazione superiore a 20.

Art. 3

L'incarico di Segretario Generale Regionale è conferito dalla Segreteria Nazionale su proposta del Segretario Generale Nazionale.

Art. 4

La Segreteria Nazionale uscente convoca il Congresso Nazionale cui vi partecipa di diritto unitamente ai Delegati eletti dai rispettivi Congressi Provinciali. Il Congresso Nazionale provvede all'elezione del Segretario Generale Nazionale e del Consiglio Nazionale, dei componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori.

Art. 5

Il Segretario Generale Nazionale appena eletto al congresso Nazionale, provvede a disporre la prima convocazione del Consiglio Nazionale. Una volta convocato, quest'ultimo elegge, su indicazione del Segretario Generale Nazionale, i membri Segreteria Nazionale e del Direttivo Nazionale. Il Consiglio Nazionale provvede inoltre all'elezione del Presidente Nazionale. Negli ambiti Provinciali, saranno i rispettivi Segretari Generali Provinciali a convocare i corrispondenti Consigli Provinciali, al fine, peraltro, di provvedere ad eleggere gli organi previsti dallo statuto, sulla falsariga delle procedure previste testé descritte.

Art. 6

I Consigli Provinciali possono arrivare ad un numero massimo di 45 componenti mentre le segreterie Provinciali non potranno superare i 15 membri. È previsto per queste ultime la presenza di un Segretario Generale Provinciale di almeno due Segretari provinciali. Con la prima riunione, la Segreteria Provinciale provvede alle nomine e all'attribuzione delle competenze.

Art. 7

Per essere considerati validi, occorre che i Congressi Provinciali e Nazionali vedano la partecipazione, anche per delega (per un massimo di tre pro capite), di almeno la metà, più 1 dei presenti. La tempistica dei congressi è sancita come segue: la Segreteria Nazionale decide, almeno un mese prima della scadenza del quadriennio, la data della celebrazione del congresso Nazionale. Parimenti, il Consiglio Provinciale, almeno un mese prima dalla data di scadenza del quadriennio, deciderà la data della celebrazione del Congresso Provinciale.

Art. 8

La figura del Segretario Generale Regionale è affiancata da almeno due Segretari Regionali. Essa svolge la propria attività secondo le direttive della Segreteria Nazionale. Predispone e prospetta, ogni anno, in tempo utile e comunque almeno due mesi prima della scadenza prevista dalla normativa vigente, i rendiconti preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione della Segreteria Nazionale, previo esame del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori. Coordina ed assiste le Segreterie Provinciali ed eventualmente cura la formazione Sindacale.

Art.9

Il consiglio Nazionale si compone di un numero massimo di 45 persone, elette dal congresso Nazionale.

Art.10

La celebrazione dei congressi, nei vari ambiti, prevede la nomina di un presidente che ha l'incarico di moderare e coordinare l'incontro e di dare le indicazioni al Segretario verbalizzante. I relativi verbali, stilati nel corso dei lavori Congressuali, recano la sottoscrizione del Presidente e del Segretario verbalizzante. Il tutto deve essere trasmesso, entro 5 giorni, alla pertinente Segreteria, la quale poi li rimetterà prontamente alla Segreteria Nazionale.

Art.11

L'espressione di voto, in ogni ambito, può essere formulata con varie modalità:1) Chiamata nominativa di ogni avente diritto;2) Alzata di mano; 3) Consenso unanime per acclamazione. Nel caso vengano proposte più liste, le candidature potranno essere solo presentate in un'unica lista e non saranno ammesse duplicazioni.

Art.12

Il Segretario Generale Provinciale è il rappresentante legale del Sindacato nella provincia.

Art. 13

La Segreteria Nazionale è il massimo organo esecutivo del Sindacato ed è composta da:

- 1) Il Segretario Generale Nazionale;
- 2) Il Segretario Generale Nazionale Vicario;
- 3) Segretari Nazionali.

La Segreteria Nazionale può nominare, su proposta del Segretario Generale Nazionale, consulenti esterni per la gestione contabile o per altre materie specifiche.

Art. 14

La Segreteria Nazionale, peraltro, ha il compito di convocare il Direttivo Nazionale.

Art. 15

Il Segretario Generale Nazionale rappresenta, sia dal punto di vista legale che da quello politico/sindacale, il Sindacato nella sua interezza. Egli può delegare il Segretario Generale Nazionale Vicario per specifici compiti, in sua vece. Nella prima riunione di Segreteria, il Segretario Generale Nazionale provvede a conferire ai membri della Segreteria Nazionale le diverse attribuzioni, dandone notizia agli organismi sul territorio.

Art. 16

Qualora fosse necessario effettuare una spesa urgente nell'interesse del sindacato, il Segretario Generale Nazionale potrà procedere anche se la stessa non fosse ricompresa nel rendiconto preventivo approvato dal Direttivo Nazionale. Tale attività urgente sarà ratificata dalla Segreteria Nazionale.

Art 17

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è formato da tre titolari e da due supplenti, i quali sono chiamati a sostituire i titolari in caso di assenza. Il Collegio elegge, al suo interno, il Presidente.

Art. 18

Ogni Collegio dei Sindaci Revisori, in tutti gli ambiti, svolge i compiti previsti dallo Statuto ed all'annesso Regolamento di attuazione, nonché le funzioni previste dalla normativa vigente. Ogni Collegio è formato da tre titolari e da due supplenti, i quali sono chiamati a sostituire i titolari in caso di assenza. Il Collegio elegge, al suo interno, il Presidente.

Art 19

Ogni Segreteria Provinciale curerà la tenuta e la conservazione aggiornate della seguente documentazione:

- A) raccolta di copia dei moduli, compilati e sottoscritti, di adesione al COSAP per l'anno corrente, più un elenco completo e aggiornato degli iscritti in ambito provinciale;
- B) apposito registro attestante le entrate e le uscite contabili, debitamente corredate da idonea documentazione, da esibire, in caso di specifica richiesta, alla Segreteria Nazionale;

- C) raccolta delle verbalizzazioni redatte nel corso dei Congressi e dei Consigli, in ambito Provinciale, e di altre eventuali riunioni per le quali sia stato ritenuto opportuno o necessario, lasciare traccia in forma di resoconto scritto;
- D) raccolta cronologica dei carteggi trasmessi e ricevuti con protocollo;
- E) insieme del materiale, complessivo e completo, documentante l'attività svolta dal Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori.

Art..20

La Segreteria Nazionale curerà la tenuta e la conservazione aggiornate della seguente documentazione:

- A) elenco completo e aggiornato delle adesioni, a livello Nazionale, degli iscritti al COSAP;
- B) apposito registro attestante le entrate e le uscite contabili, debitamente corredate da idonea documentazione;
- C) raccolta delle verbalizzazioni redatte nel corso del Congresso Nazionale, del Consiglio Nazionale e del Direttivo Nazionale, nonché eventuali altri resoconti scritti la cui redazione sia stata ritenuta opportuna o necessaria;
- D) brogliaccio delle eventuali ispezioni;
- E) raccolta cronologica dei carteggi trasmessi e ricevuti con protocollo;
- F) insieme del materiale, complessivo e completo, documentante l'attività svolta dal Collegio Nazionale dei Probiviri nonché dal Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori;
- G) brogliaccio dei rendiconti annuali;
- H) pratiche di pertinenza delle articolazioni territoriali;
- I) pratiche attinenti alle varie attività interne al sindacato.

Art. 21

Nel COSAP, gli incarichi ricoperti sono svolti gratuitamente, ad esclusione dei rimborsi per le spese sostenute nel corso dell'attività, se preventivamente autorizzate.

Art. 22

Per tutto ciò che non è contemplato nello statuto COSAP e dal presente Regolamento di attuazione, si applica la pertinente normativa vigente, per quanto compatibile.

Art.23

Nel caso di contrasti tra le disposizioni statutarie quelle regolamentari, le prime prevalgono sulle seconde.

Art. 24

Nel COSAP, i destinatari dei permessi sindacali assumono la funzione di Dirigenti Sindacali in virtù delle azioni che svolgono in rappresentanza o nell'interesse del sindacato.